MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

VISTO l'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione, ha previsto una procedura finalizzata alla trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato;

VISTO l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

VISTO l'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 – Supplemento Ordinario, che ha previsto il finanziamento, per gli anni 2015 e 2016, di misure per il sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 22763 del 12 novembre 2015, che disciplina le misure di sostegno al reddito, in deroga alla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center;

VISTA la circolare applicativa n. 8 del 16 aprile 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, contenente le indicazioni e i chiarimenti operativi in merito all'indennità in favore dei lavoratori del settore dei call center;

VISTO l'articolo 1, comma 125, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" che ha previsto il rifinanziamento, per l'anno 2022, delle misure per il sostegno al reddito introdotte dall'articolo 44, comma 7, del d.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, per un importo pari a 20 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

TENUTO conto del protrarsi della situazione di difficoltà in cui continua ad operare la società COMDATA S.p.A., con sede in Corsico (MI), Via Sebastiano Caboto n. 1, codice Ateco 8220, esercente attività di Call Center, già autorizzata concessione del trattamento di cassa integrazione per il settore, come previsto dal Decreto della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali, n. 3 del 1 febbraio 2022, in favore di un numero massimo di n. 2114 unità lavorative dipendenti della COMDATA S.p.A., così dislocate: n. 502 presso L'Aquila, n. 104 presso Ivrea (TO), n. 200 presso Lecce, n. 867 presso Marcianise (CE) , n. 68 presso Olbia (SS), n. 186 presso Rende (CS) e n. 187 presso Roma, pari a n. 1440 lavoratori full time equivalent per il periodo dal 27 dicembre 2021 al 20 giugno 2022;

VISTO il successivo accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale dei Rapporti di lavoro, in data 4 luglio 2022, relativo alla società COMDATA S.p.A., per la quale sussistono le condizioni previste dalla sopra citata normativa, ai fini della concessione di una indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in deroga alla vigente normativa, in favore del personale dipendente occupato presso i siti di:

- L'Aquila S.S. 17 - Loc. Boschetto di Pile – 67100 (Tecnopolo d'Abruzzo);
- Ivrea (TO) Via Jervis, n. 77 – 10015;
- Lecce Via Francesco De Mura - 73100
- Marcianise (CE) S.P. 335 km 20,600 – 81025;
- Olbia (SS) Loc. Poltu Quatu - S.S. 125 km 320 Via dei Liutai – 07026;
- Rende (CS) Contrada Coda di Volpe n. 5 – 87036;
- Roma Via G.V. Bona 120 - 00155

VISTA l'istanza della COMDATA S.p.A. del 19 luglio 2022 - inviata via pec in data 22 luglio 2022, registrata nella medesima data con protocollo n. 40/9526 - di concessione dell'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in deroga alla vigente normativa, per il settore call center, per i siti sopra evidenziati, riferita al

permanere della crisi per la perdita delle attività svolte, sia in favore dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale con la relativa internalizzazione del servizio di contact center, avviato da I.N.P.S. ai sensi dell'art. 5bis della Legge n. 128 del 2019 edall'art.1, comma 728, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, che dell'altro committente pubblico ADER (Agenzia delle Entrate e Riscossioni), corredata dalla relazione tecnica, dal piano di risanamento e dall' autodichiarazione relativa ai requisiti richiesti;

TENUTO CONTO dell'attuale situazione, descritta dalla Società, di progressivo e costante calo dei volumi delle attività, aggravato anche dalla mancata applicazione della clausola di salvaguardia occupazionale, a seguito dell'affidamento ad altro fornitore della commessa ADER (Agenzia Entrate e Riscossioni), che ha generato il venir meno di ulteriori volumi di lavoro;

CONSIDERATE, altresì, le iniziative di risanamento finalizzate alla ricollocazione del personale su altre commesse, volte a fronteggiare gli squilibri di natura operativa e gestionale, attraverso azioni commerciali e di redistribuzione dell'organico, al fine di ridurre il numero dei lavoratori in Cigs, rispetto al periodo di cassa integrazione già concesso;

VISTO l'inoltro dell'istanza agli Ispettorati Territoriali del Lavoro di Torino, Sassari, Lecce, L'Aquila, Cosenza, Caserta e Roma, ove sono ubicate le unità aziendali interessate dal trattamento in oggetto;

PRESO ATTO che la società COMDATA S.p.A. ha dichiarato, nell'istanza di concessione dell'indennità, di non aver utilizzato la procedura di stabilizzazione prevista dall'articolo 1, co. 1202, Legge n. 296/2006, in considerazione del fatto che l'inserimento dei collaboratori a progetto in organico, a partire dal 2011, è avvenuto nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Circolare Ministero del Lavoro n. 17 del 14 giugno 2006 "Circolare Damiano", e, poiché, con le assunzioni dei collaboratori a progetto, avvenute nel corso del 2013, attraverso contratti di lavoro subordinato, non è stata posta in essere una sanatoria, bensì una modifica delle loro precedenti attività;

TENUTO CONTO della nota, inviata dalla società COMDATA S.p.A. (prot. 40/9583 del 26 luglio 2022), ad integrazione dell'istanza di concessione, con la quale sono state definiti il numero dei lavoratori -nel totale e full time equivalent - in sospensione dalla prestazione lavorativa nel servizio di Contact Center facente capo alle commesse del Servizio Pubblico, in numero inferiore rispetto a quanto convenuto antecedentemente in sede di accordo governativo;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori interessati

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dell'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 e del rifinanziamento, per l'anno 2021, delle misure per il sostegno al reddito introdotte dal citato articolo 44, comma 7, del d.lgs. n. 148/2015, per un importo pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, è autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 2022 al 30 novembre 2022, la concessione di una indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in deroga alla vigente normativa, definita dall'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro, in data 4 luglio 2022, in favore di un numero massimo di n. 2084 lavoratori, pari a 1.409, 53 (f.t.e.) dipendenti della COMDATA S.p.A., così dislocati:

- n. 493 (321,28 f.t.e) - L'Aquila S.S. 17 Loc. Boschetto di Pile – 67100 (Tecnopolo Abruzzo);
- n. 100 (76,78 f.t.e.) - Ivrea (TO) Via Jervis, n. 77 – 10015;
- n. 189 (116,85 f.t.e.) - Lecce Via Francesco De Mura – 73100;
- n. 854 (590,63 f.t.e.) - Marcianise (CE) S.P. 335 km 20,600 – 81025;
- n. 67 (55,53 f.t.e.) - Olbia (SS) Loc. Poltu Quatu - S.S. 125 km 320 Via dei Liutai – 07026;
- n. 196 (117,30 f.t.e.) - Rende (CS) Contrada Coda di Volpe n. 5 – 87036;
- n. 185 (131,04 f.t.e.) - Roma Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00155

con una percentuale di sospensione media dell'intero periodo pari al 20%, per un totale massimo di n. 242.005,00 ore complessive (con riduzione massima su base mensile pari al 22%)

Si potrà fare ricorso alla rotazione, tenuto conto della fungibilità dei profili professionali in relazione alle esigenze tecniche, organizzative ed operative aziendali legate al piano di risanamento. Le tempistiche e le modalità di detta rotazione verranno definite a livello locale.

Per tutti i siti interessati:

Codice Fiscale: 07790430966

Matricola INPS: 4983868381

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L'onere complessivo, con importo pari ad euro 2.252.926,00 (duemilioniduecentocinquantaduemilanovecentoventisei/00), riferito alla percentuale media di sospensione per l'intero periodo è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

Firmato digitalmente da DE LUCA AGNESE
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Direttore Generale
Agnese De Luca

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.